



## **Tribunale di Bologna**

### **SECONDA SEZIONE**

**N. R.G. 4913/2022**

Il Giudice Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, all'esito dell'udienza del 11 gennaio 2023, ha emesso la seguente

#### **ORDINANZA EX ART. 702 ter C.P.C.**

Il sig. XXX, come in atti rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco DI Maio e Daniela Politino del Foro di Bologna, ha convenuto in giudizio YYY srl per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Range Rover Tg. omissis, perfezionatosi nell'ottobre 2020, a causa di gravi vizi occulti del bene che lo renderebbero di fatto inutilizzabile; in subordine il XXX chiede disporsi la riduzione del prezzo della compravendita ad € 3.000,00, in ogni caso con condanna della convenuta inadempiente al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento dei danni subiti dallo stesso XXX per i fatti dedotti in causa.

In particolare, il XXX afferma che, dopo aver visto l'annuncio relativo alla proposta di vendita dell'autovettura di cui si discute, aver visionato la stessa e ricevuto assicurazioni dal venditore circa le qualità descritte nell'annuncio, si sarebbe determinato all'acquisto della Range Rover corrispondendo il prezzo richiesto di € 11.500,00 (di cui € 9.000,00 a mezzo permuta di altra autovettura ed € 2.500,00 con bonifico bancario). Dopo aver percorso solo 100 Km. lo stesso giorno del ritiro dell'auto - 6/10/20- questa si sarebbe improvvisamente arrestata e non più ripartita tanto da richiedere il recupero a mezzo del soccorso stradale ed il ricovero presso l'autofficina M2; a seguito di verifiche effettuate presso l'autofficina sarebbero emersi gravi vizi occulti come descritti in ricorso. Sono seguito contatti con il venditore nel corso dei quali sono stati denunciati i vizi. L'acquirente, infine, si è determinato a presentare ricorso per ATP in data 05.05.2021, iscritto al NRG 5762/2021, per far accertare

l'esistenza ed entità dei vizi riscontrati ed esperire un tentativo di conciliazione. La relazione di ATP è stata depositata il 1/12/2021; in tale relazione si dà atto di una serie di accertamenti svolti a seguito dei quali sono stati riscontrati gravi vizi dell'autovettura tali da renderla non utilizzabile in sicurezza e da deprezzarla fino ad un valore commerciale non superiore ad € 3.000,00. Le domande avanzate dal XXX, di risoluzione del contratto e di subordine di riduzione del prezzo, traggono giustificazione proprio dalle risultanze dell'ATP.

YYY Srl, come in atti rappresentata, si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto delle domande attoree. Pur manifestando la propria disponibilità a trovare una soluzione transattiva della vertenza, la convenuta precisa che parte dei vizi denunciati dal XXX –come evidenziato in sede di ATP- sarebbero conseguenza del normale stato d'uso di un'autovettura immatricolata nel 1996 e riscontrabili immediatamente con la normale diligenza da parte dell'acquirente. Nessun inadempimento sarebbe riferibile al venditore considerato che, vertendosi in tema di vendita di auto usate, la garanzia che il venditore stesso è tenuto a prestare è limitata alle avarie non compatibili con le condizioni di normale usura dell'auto, e solo con riferimento a tali avarie l'acquirente potrebbe chiedere il ripristino. Sul punto l'accertamento tecnico preventivo sarebbe stato non esaustivo e per questo si chiede, in via istruttoria, il rinnovo dalla CTU.

L'A.T.P. è stato svolto nel contraddittorio tra le parti e la relazione conclusiva appare esaustiva rispetto al quesito peritale ed alle finalità per cui è stato disposto.

Pur considerando che parte dei vizi riscontrati sull'autovettura, tempestivamente denunciati (sul punto non vi è alcuna contestazione), possono in realtà essere conseguenza del normale stato di usura di un veicolo immatricolato nel 1996 (anche se con chilometraggio relativamente ridotto) e potessero essere ben visibili all'acquirente (tettuccio, luci ecc.), la maggior parte delle "anomalie" riscontrate dal CTU riguardano le componenti elettriche ed il motore (mancato funzionamento dell'alternatore, anomalo assorbimento di energia prodotta che tende a scaricare la batteria, danneggiamento della pompa dell'acqua).

Nelle sue conclusioni il CTU afferma che “l’auto necessita di indagine per verifica assorbimento e guasto elettromeccanico, operazione dal costo non inferiore ad € 2.500,00 oltre iva che non si è potuta effettuare in fase di ATP. Tale assorbimento e guasto risulta dagli accertamenti effettuati preesistente alla vendita, solo dopo la soluzione di tale problematica saranno verificabili tutte le ulteriori anomalie elettroniche lamentate da XXX.”

L’accertamento dei predetti vizi, tutti coperti da garanzia pure nel caso di vendita di auto usate, unitamente alla considerazione che l’auto è stata venduta con indicazione di tagliando manutentivo recentemente eseguito, evidenziano l’inadempimento del venditore.

Il valore residuo dell’auto, nelle condizioni in cui è stata esaminata, ammonta ad € 3.000,00 mentre non è stato possibile per il CTU stabilire l’ammontare della spesa necessaria alla riparazione dei guasti lamentati senza una preventiva verifica strumentale comportante la spesa di € 2.500,00.

Ne consegue che, nell’economia del contratto, le spese necessarie per l’accertamento prima e l’esecuzione poi degli interventi necessari a riportare l’auto in condizioni di funzionamento in sicurezza sono tali da rendere antieconomica la riparazione per l’acquirente.

Va rilevato, inoltre, che non vi è prova in atti che il venditore, pur avendo avuto tempestiva notizia delle anomalie di funzionamento riscontrate dopo il ritiro dell’auto da parte dell’acquirente, abbia posto in essere quelle attività finalizzate alla risoluzione del problema né formalizzato proposte come richiesto proprio dagli artt. 130 seguenti del Codice del Consumo.

Ciò giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell’art. 130 comma 7 del Codice del Consumo. La riduzione del prezzo, pur nei limiti del valore residuo del bene come valutato in sede di ATP, non tutelerebbe in maniera sufficiente l’acquirente.

Alla risoluzione del contratto consegue la restituzione del bene da parte dell’acquirente e la restituzione del prezzo incassato da parte del venditore.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dal XXX, può essere senz'altro riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il passaggio di proprietà, come quantificate in atti (l'ulteriore passaggio di proprietà conseguente la restituzione del bene rimarrà a carico dell'odierna resistente); non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese sostenute per le riparazioni "minime" effettuate dal XXX sia perché le stesse non sono state concordate con il venditore (obbligato alla garanzia) sia perché le riparazioni effettuate non si sono dimostrate risolutive dei vizi lamentati; parimenti non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese per il ricovero del mezzo presso l'officina M2 posto che non è stato provato il pagamento da parte del XXX. Va accolta la domanda di rimborso delle spese di CTU e delle spese legali afferenti la procedura di ATP come documentate.

In conclusione va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Range Rover dedotto in atti e, conseguentemente, ordinata la restituzione del bene da parte dell'acquirente e la restituzione del prezzo incassato dal venditore; quest'ultimo va altresì condannato al rimborso in favore dell'acquirente delle spese da questi sostenute per il passaggio di proprietà del mezzo pari ad € 1.013,53 nonché le spese di recupero del mezzo dopo il primo episodio di fermo pari ad € 44,00. Considerato che il procedimento di A.T.P. è stato necessario per l'accertamento dei vizi posto a fondamento della pronuncia di risoluzione del contratto, il XXX ha diritto al rimborso delle spese sostenute legali e processuali sostenute: € 1.662,08 per compensi del CTU, € 145,50 per anticipazioni ed € 1.351,30 per compensi legali.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del rito sommario e della concreta attività processuale svolta.

**P.Q.M.**

**Definitivamente pronunciando ex art. 702 ter c.p.c., ogni diversa domanda rigettata e/o assorbita:**

**-dichiara risolto il contratto di compravendita dedotto in giudizio per inadempimento del fornitore YYY srl;**

**-per l'effetto condanna la convenuta YYY srl alla restituzione in favore del XXX XXX Francesco della somma di € 11.500,00 a fronte della riconsegna del bene oggetto della compravendita risolta;**

**-condanna la convenuta YYY srl al risarcimento dei danni subiti dal XXX, per i titoli di cui in motivazione, liquidati in € 1.057,53;**

**-condanna la convenuta YYY Srl alla refusione in favore dell'attore delle spese del procedimento di ATP r.g. 5762/2021 liquidate in complessivi € 3.160,38;**

**-condanna la convenuta YYY alla refusione in favore dell'attore delle spese legali quantificate in € 145,50 per anticipazione ed € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.**

Così deciso in Bologna 11 gennaio 2023

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Lorella Fregnani